



Università degli Studi di Palermo

Annali della Facoltà di Economia

AREA **GIURIDICA**

2008
ANNO LXII

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Gli articoli riflettono esclusivamente le opinioni dei rispettivi Autori

PRESIDE DELLA FACOLTÀ
Prof. CARLO DOMINICI

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. VINCENZO LO IACONO

DIRETTORE RESPONSABILE
Prof. GIUSEPPE INGRASSIA

COMITATO SCIENTIFICO
Proff. S. BAVETTA - C. CAMMALLERI - S. PIRAINO

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA - UNIVERSITÀ DI PALERMO

RIVISTA SCIENTIFICA

Aderente al Centro Italiano ISSN e all'Agenzia ISBN

ISSN 1827-8388

Iscrizione al Tribunale di Palermo
27 luglio 2005

EDITORE

Facoltà di Economia - Biblioteca Centrale

DIREZIONE E REDAZIONE

Facoltà di Economia
Viale delle Scienze, Ed. 13
90128 Palermo
E-mail: ingra@unipa.it

INDICE

CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>Contributo al dibattito sul futuro del modello sociale</i> »	9
CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>Le proposte di modifica dell'impugnazione del licenziamento: un passo avanti e due indietro</i> »	24
CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>La contestazione della pretesa contributiva</i> »	47
CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>La tutela del credito nel diritto del lavoro</i> »	87
CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>Il mercato del lavoro e la formazione professionale in Sicilia</i> »	113
CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI <i>Social pollution: from flexibility to exploited work.....</i> »	141
GABRIELLA CANGELOSI <i>Il difensore civico tra norma e realtà.....</i> »	197
GABRIELLA CANGELOSI <i>La riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia dalle “concessioni di autolinee” ai contratti di “affidamento provvisorio di servizio”</i> »	237
GABRIELLA CANGELOSI <i>Norma ed azione nell'internazionalizzazione del territorio</i> »	247
GABRIELLA CANGELOSI <i>Prospettive della disciplina del verde urbano.....</i> »	269
GIOVANNA D'AMICO <i>Il fenomeno migratorio nell'era della globalizzazione</i> »	301
DIEGO ZIINO <i>La interpretazione e le interpretazioni</i> »	313

IL MERCATO DEL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA¹

(LA PROPOSTA DI RIFORMA DI CUI AL D.D.L.R. 906 /2004)²

Riassunto - In questo articolo si esaminano le relazioni tra la riforma del mercato del lavoro di cui al d. lgs. n. 276 del 2003, con riferimento alla formazione professionale, e la normativa regionale siciliana. In particolare si propone un primo commento critico al disegno di legge, proposto dal Governo regionale, che aspirerebbe conformare l'offerta formativa in Sicilia alla Strategia Europea per l'Occupazione.

Abstract - This article examines the relationship between the labour market reform by d. lgs. No 276, 2003, with reference to skills improvement, and the Sicilian regional legislation. In particular, it discuss the draft law (by the Regional Government), that aspire to reform the vocational training in Sicily toward the objectives of the European Employment Strategy.

PREMESSA

Linee evolutive

Istruzione scolare e formazione professionale sono due itinerari della costruzione del cittadino che fino ad oggi hanno viaggiato parallelamente, senza scambi o intersezioni significative. Solo gli istituti professionali in qualche modo costituiscono un'eccezione a questa separazione dei percorsi di apprendimento e rappresentano un punto di incontro dei due ambiti formativi: formazione professionale attraverso gli strumenti dell'istruzione scolastica.

Nel quadro del riparto di potestà tra Stato e Regione solo la formazione professionale poteva considerarsi appannaggio della legislazione regionale.

* Professore associato di diritto del lavoro nella facoltà di Economia dell'Università di Palermo.

¹ Rielaborazione della relazione tenuta al Seminario «Riforma “Biagi” e mercato del lavoro in Sicilia» del 22 marzo 2005 e del 21 aprile 2005.

² Annesso in calce.

Lo Statuto speciale siciliano all'art. 17 comma 1 lettera *f*) attribuisce alla competenza legislativa della regione la «legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato », la «istruzione media e universitaria», lett. *d*) e la «istruzione elementare», art. 14 comma 1 lett. *r*).

In Sicilia, in attuazione della suddetta potestà, la formazione è stata regolata con la legge regionale n. 24 del 1976, tuttora in vigore nonostante si sia più volte tentato di modificarla.

A livello nazionale la formazione professionale viene decentrata alle regioni, già prima della riforma dell'art. 117 della Costituzione, mediante la legge n. 845 del 1978 e già prevista con il d.p.r. n. 478 del 1973.

Successivamente alla modificazione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'art. 117 della Costituzione che, al comma 2 lettere *m*), *n*), *o*), affida alla competenza esclusiva delle regioni le suddette materie - salvo la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - le «norme generali sull'istruzione», la «previdenza sociale».

Il quadro legislativo muta significativamente con le leggi delega n. 30 del 2003 e n. 53 del 2003, con le quali si delega il Governo ad emanare norme regolative dell'istruzione e della formazione con cui realizzare un'integrazione reciproca dei percorsi formativi e una parziale fungibilità di formazione scolastica e formazione professionale.

Con il d. lgs. n. 276 del 2003, attuativo della delega di cui all'art. 2 della legge n. 30 del 2003, all'art. 47, si tracciano i confini della nuova formazione, mentre l'attuazione dei contenuti formativi resta del legislatore regionale, facendo salve in ogni caso (art. 6 della legge n. 53 del 2003) le potestà delle regioni a Statuto speciale.

Con il d. lgs. n. 286 del 2004, attuativo della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 si istituisce il «Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione».

Il *nuovo* sistema di formazione-istruzione è tracciato dall'art. 47 del d. lgs n. 276 del 2003 che distingue tre ambiti:

- a) il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) il raggiungimento di una qualifica professionale;

c) l'acquisizione di un diploma, sia di istruzione secondaria, sia di istruzione universitaria, sia di alta formazione.

Per quanto riguarda il riparto degli ambiti disciplina tra legislazione nazionale e legislazione regionale, gli elementi strutturali dei tipi sono stabiliti a livello di normativa nazionale, mentre la regolamentazione dei profili formativi viene in gran parte rinviata alla legislazione regionale.

I tentativi di riforma della regione siciliana

Introduzione

Nella regione siciliana si è provato a dare attuazione alla direttiva nazionale mediante una serie di disegni di legge regionale, di cui quello più organico, di iniziativa parlamentare presentato nella XIII legislatura con il n. 587 del 2003, è confluito nel d.d.l. di iniziativa governativa n. 906 del 2004 recante la «disciplina del sistema dell'offerta formativa integrata della Regione siciliana».³

Nel corso della XIII legislatura il d.d.l.r. n. 906 del 2004 non è stato approvato, né lo è stato, pur essendo stato ripresentato, nel corso della XIV legislatura.⁴

Il d.d.l.r. presenta molte novità, e sotto alcuni aspetti anche significativi passi avanti rispetto all'impianto della legge regionale n. 24 del 1976, ma anche alcune disposizioni che si presentano di improbabile attuazione e altre di dubbia opportunità, con riferimento all'intento di razionalizzazione della spesa e dell'offerta formativa che la riforma persegue.

Con riferimento alla situazione siciliana la situazione della formazione reale non è delle migliori. Basti pensare che secondo recenti stime⁵ gli addetti alla formazione sono circa ottomila per una spesa,

3 Nel seguito d.d.l.r. ovvero progetto di riforma.

4 Successivamente alla redazione del presente lavoro la legislatura si è conclusa anticipatamente, senza l'approvazione di provvedimenti in materia di riordino della formazione. Nel corso della XV legislatura sono stati annunciati due d.d.l.r. Il cui testo non è disponibile al momento della revisione delle bozze di stampa del presente lavoro.

5 Bankitalia 21 luglio 2008 cit. in *asudeuropa*, Anno 2 n. 31 dell'8 settembre 2008 p. 7 e p. 8; cfr. pure Sciortino, Gilda «La formazione professionale in Sicilia tra buone prassi e ottime maxitruffe in *asudeuropa*, Anno 2 n. 32 del 15 Settembre 2008 p. 3 e p. 6.

interamente pubblica, di oltre trecento milioni di euro annui, con un costo medio di trentasettemila e cinquecento euro per addetto. Le varie centrali formative accreditate dalla regione che distribuiscono occupazione (agli addetti alla formazione) sono circa milleseicento ed erogano ogni anno circa corsi di formazione a cui partecipano circa cinquanta-mila corsisti.

Una massa enorme e informe, spesso finanziata con fondi europei, in cui è difficile riconoscere il prodotto di un sistema formativo.

Su questo tessuto si innesta il d.d.l.r. di riforma della della formazione professionale in Sicilia.

Aspetti topici del d.d.l.r. n. 906 del 2003

Il progetto di riforma si apre con la dichiarazione delle finalità, degli obiettivi, degli strumenti e degli organi responsabili della formazione. Esso intende perseguire una *nuova concezione* della formazione come «sistema dell'offerta formativa integrata» erogatore di servizi relativi tanto all'istruzione quanto alla formazione professionale.

In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale, il progetto siciliano si incentra sulla *tipologia della formazione*, per l'attuazione della quale intende perseguire la *competenza dei formatori*, pre-definire la *finalità* e gli *obiettivi* e gli *strumenti* della formazione.

L'intervento pubblico dovrà strutturarsi sulla base di *programmi triennali* e attuarsi sulla base di *piani annuali*.

Tutta l'offerta formativa si basa sulla *Carta dei Servizi Formativi*, mentre a livello individuale vengono previsti il *libretto formativo* e *crediti formativi*.

A livello operativo si prevede, come oramai in voga per molti servizi pubblici, la creazione di una società per azioni *ad hoc*, la « Società del sistema formativo integrato», a cui si prevede di affidare la gestione del «Sistema dell'offerta formativa integrata».

Finalità e obiettivi

L'art. 1 del d.d.l.r. in questione, avente ad oggetto la definizione delle «finalità del sistema dell'offerta formativa integrata», richiama i principi autonomistici e di partecipazione all'UE, impegna la Regione a promuovere la formazione e l'elevazione professionale dei giovani e degli adulti.

Nel solco delle politiche comunitaria e nazionale, che vanno sotto il nome di *flexicurity*, una parola non meno magica di occupabilità, e appunto formazione, il d.d.l.r. si pone un obiettivo di politica economica, in cui lo scopo principale non è l'elevazione professionale per sé, ma la sua strumentalizzazione a un più efficiente e mobile mercato del lavoro. Un mercato del lavoro non più o non soltanto volto a procurare occasioni di lavoro, ma destinato a gestire un sempre crescere numero di transizioni lavorative o formativo-lavorative nel corso della vita attiva del lavoratore.

Al riguardo si prevede che la formazione del lavoratore sia finalizzata a «favorirne scelte autonome e consapevoli, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative».

La correlazione lavoro-mercato, come luogo di tutela del lavoro, piuttosto che come luogo da cui il lavoro, secondo la concezione ortodossa del diritto del lavoro, deve essere protetto, è predicata dal comma 2 dell'art. 1, in cui si afferma che le politiche del lavoro volte a prevenire la disoccupazione e correlativamente ad agevolare l'inserimento lavorativo, sono perseguite «diffondendo la cultura di impresa e favorendo l'imprenditoria femminile e giovanile». La Regione, inoltre, si impegna a «sostenere azioni positive per le pari opportunità [...] e il reinserimento nella vita professionale [...] di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.»

Rispetto al d.d.l.r. n. 587 del 2003 di iniziativa parlamentare, scompaiono i richiami specifici alla «attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei giovani, degli adulti e dei lavoratori», che meglio davano coerenza e specificità alle opzioni fondamentali di politica del lavoro sapientemente adottate

dal Costituente e incentrate significativamente sulla persona e le sue insopprimibili individualità, per con tutte le graduazioni dell'art. 35, piuttosto che, come invece divisa il progetto governativo, sul *fattore lavoro* o sulla *risorsa umana* o sulla valorizzazione del *capitale umano*; qui la formazione è funzionale a essere meglio spesa nel mercato del lavoro.

In tale senso il d.d.l.r. conta sul «*libretto formativo*» e sui «*crediti formativi*», istituiti e disciplinati rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

Il «libretto formativo» registra e documenta «il *curriculum* formativo e i crediti certificati, le competenze di base, tecniche e trasversali acquisite in itinere alla formazione e alle esperienze, di stage e/o tirocinio, realizzate in Italia o all'estero».

I «crediti formativi» misurano le competenze acquisite nei diversi contesti di istruzione, di formazione e di lavoro. Esse sono certificate e valgono quale credito formativo ove rispondano ai criteri stabiliti da una commissione nominata dall'assessore al lavoro sulla base di intese con le istituzioni scolastiche, le università (nel rispetto dei dd. lgs. di cui alla legge delega n. 43 del 2003).

Entrambe queste misure, com'è intuitivo servono a spostare la tutela del lavoratore dal rapporto al mercato. La documentazione delle competenze è necessaria a un sistema in cui la «stabilità» non è un valore né un fine dell'occupazione, quantomeno non è un fine superiore a quello delle «*chances* di occupazione».

Competenza dei formatori

L'idea di spingere un mercato del lavoro regionale così poco efficiente fino a superare le distorsioni monopsoniche sue proprie, in Sicilia ancora più strutturali che dinamiche, è uno scopo assai ambizioso, per il quale il progetto di riforma prevede diverse regole intese a certificare che i formatori siano dotati delle competenze adeguate.

L'art. 11 impone ai soggetti attuatori l'accREDITAMENTO, non necessario invece per la formazione interna e per le università, presso la Società del sistema formativo integrato (art.19) e la creazione di un albo degli enti di formazione (art. 18).

I requisiti per l'accREDITAMENTO dovranno essere stabiliti in sede

amministrativa, tuttavia si prevede che abbiano diritto all'iscrizione automatica gli enti formatori già accreditati dal (Piano regionale dell'Offerta Formativa) P.R.O.F.

Si può ritenere che non saranno richiesti significativi requisiti né tecnici e finanziari né - soprattutto quello che sarebbe stato necessario - requisiti minimi di efficienza ed efficacia dei risultati della formazione finanziata con risorse pubbliche.

Il problema reale della formazione, *specie* come misura di *workfare*, come lascia intendere la premessa del d.d.l.r., non sta tanto (*recte*: solo) nella qualità intrinseca della formazione impartita, ma nello scollamento con le possibilità ri-collocative dell'economia, in un tempo e un territorio dati.

Secondo una ricerca⁶ «il divario Nord-Sud si replica a scuola» ed esso sarebbe addebitabile, tra le altre cause, alle «caratteristiche dell'offerta formativa» e del minore grado di istruzione delle precedenti generazioni. Con riferimento al lavoro la ricerca osserva che «le aziende assumono dopo lo *stage*», poiché l'occupato se lo formano da sé.

Ne consegue che l'investimento in formazione professionale non deve essere mirato all'accumulo di inutili attestati di qualifica, alimentato in Sicilia da un perverso meccanismo concorsuale⁷, ma di cui le aziende non sanno che farsene. Piuttosto le risorse, assai spesso così sprecate, devono essere indirizzate alla formazione di professionalità che siano - contingentemente - richieste dalle concrete necessità occupazionali o ri-occupazionali.

Un passo in tale senso viene fatto nell'enunciazione degli obiettivi (art. 2) attraverso i quali la riforma si propone di fornire servizi integrati al sistema dell'economia siciliana finalizzati all'occupazione attraverso progetti che attivino, fra l'altro, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e direttamente all'impresa che procede a nuove assunzioni, ovvero che procede a formare o riqualificare i propri dipendenti.

Manca tuttavia la previsione di parametri intesi a verificare che questi scopi siano effettivamente raggiunti e non rimangano le solite vuote enunciazioni, dietro alle quali mascherare, qualche maxi-stabilizzazione; spesso l'unico risultato percepibile tutte le volte che la regione mette mano alla materia.

⁶ v. sopra nota n. 6 a p. 8

⁷ La legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante disposizioni per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti aziendali ed istituti sottoposti al controllo della Regione; prevede il concorso per soli titoli; a sua volta Dec. Ass. 11/06/2002 dell'Assessore regionale per gli enti locali prevede la valutazione dei titoli.

Allo scopo di rendere effettivamente legata la formazione alle concrete possibilità occupazionali, una norma che subordinasse la concessione di ulteriori finanziamenti o di ulteriori corsi alla dimostrazione concreta della utilità dei precedenti, potrebbe spostare significativamente la barra strategica della formazione professionale dalla conservazione del posto dei suoi addetti alla creazione di reali opportunità occupazionali. Sarebbe già rivoluzionario stabilire che almeno la metà dei corsisti sia stato occupato con contratti regolari e mansioni pertinenti alla qualificazione professionale conseguita in un tempo limite ridotto.

In tale senso si rivela inadeguata la previsione dell'art. 21 sui controlli e la vigilanza. Essa si limita, infatti, a sancire il «controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività formative» senza previsione di alcun indice di efficacia della formazione. Peraltro, il fatto che sia preveduta una indagine «a campione, dagli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione» lascia intendere che non si prevede una significativa riduzione e riqualificazione dei corsi e che non si prevede di prendere in considerazione anche il risultato della formazione nel mercato del lavoro, come misura di *workfare*.

È però vero che un tentativo di razionalizzare l'offerta formativa è costituito dal catalogo della formazione professionale in cui classificare l'offerta formativa e dai conseguenti programmi triennali e annuali. Come vedremo, però, anche «l'accertamento dei risultati ottenuti» non sembra essere messo in relazione con l'ammissibilità a finanziamento di ulteriori progetti da parte dello stesso soggetto formatore.

Strumenti operativi

Catalogo della formazione

Un tentativo di sistemazione organica dell'offerta di formazione professionale è rappresentato dal catalogo dell'offerta formativa. Al riguardo l'art. 13 prevede l'istituzione del «catalogo regionale delle professioni» con il fine di razionalizzare le «qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato del lavoro.»

La redazione del *catalogo regionale delle professioni* è affidata a un comitato *ad hoc*.

La composizione del comitato suscita tuttavia alcune perplessità, poiché esso è «composto da un rappresentante del Dipartimento regionale della formazione professionale, un rappresentante del Dipartimento regionale Agenzia per l'impiego e la formazione professionale, rappresentanti delle organizzazioni datoriali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti degli enti bilaterali.»

Si tratta di soggetti che sono pesantemente coinvolti nell'attuale assetto di finanziamento pubblico dell'attività di formazione, che perciò difficilmente potrà operare una selezione rigorosa delle attività, effettivamente svincolata dai propri interessi. E' facile prevedere che ci si troverà in presenza di un catalogo fotocopia dell'attuale miriade di qualifiche professionali.

In ordine alla politica per la formazione, il progetto di riordino prevede, condivisibilmente, una programmazione triennale delle «attività corsuali di base, di alfabetizzazione informatica, di alfabetizzazione linguistica, nonché delle attività connesse all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e la formazione» che tenga conto della densità popolazione e degli insediamenti produttivi per territorio, nonché del «rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività», oltre che di criteri elaborati dalla C.r.i.

L'attuazione del piano triennale è affidata all'assessorato regionale del lavoro, che ogni anno approva un piano annuale attuativo del programma.

Il piano attuativo dovrà specificare «obiettivi, contenuti formativi, numero e denominazione degli interventi formativi, modalità di accertamento dei risultati ottenuti.»

In contraddizione con la linea di tendenza che affida alla Società per la formazione la gestione complessiva della formazione è la previsione che riserva al piano annuale attuativo, cioè all'assessore regionale al lavoro, anche la determinazione non solo «dell'ammontare complessivo del finanziamento, tempi di erogazione, modalità di utilizzazione, rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate», ma anche del «fabbisogno di personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario».

Quest'ultima disposizione si rivela particolarmente grave sotto due aspetti. Da un lato perché mantiene fermo il potere clientelare della "politica" in ordine alla "occupazione nella formazione"⁸; da un altro lato, deresponsabilizzare gli enti formatori in ordine all'efficienza, efficacia e qualità della formazione erogata, essendo questa in gran parte dipendente dall'organizzazione degli addetti alla formazione.

Laddove la concessione di finanziamento o la permanenza nell'albo o l'accreditamento venisse subordinata a un indice di valutazione dell'efficacia, costituito da formazione erogata per risorse pubbliche utilizzate, sarebbe interesse del soggetto formatore massimizzare l'utilizzazione delle risorse affidategli.

Anche la «*Carta dei Servizi*» di cui all'art. 7, con cui si individuano «gli indici di qualità dei servizi e i diritti-doveri degli utenti dei servizi di orientamento, istruzione e formazione professionale», in modo vincolante per «gli enti e altri organismi e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività», nulla prevede in ordine alla verifica del c.d. *placement*.

È vero che, come vedremo in coda, il d.d.l.r. affida alla società per la formazione il compito di verificare efficacia ed efficienza dei piani annuali; e che, come abbiamo visto in precedenza (art. 13 comma 5 lett. a), all'accertamento non è riconnessa alcuna conseguenza, n'è previsto alcun regime sanzionatorio nell'ipotesi in cui la verifica non risultasse positiva.

Progetti integrati

Particolarmente interessante è il progetto di integrazione formazione/mercato del lavoro, che a nostro avviso dovrebbe costituire il baricentro delle riforma della formazione e dello stesso mercato del lavoro regionale.

Si tratta dei «*progetti integrati*» (art.14) e degli «*stages* (sic!) *aziendali*» (art. 15).

I primi riguardano i «servizi integrati al sistema dell'economia siciliana, finalizzati all'occupazione attraverso progetti che attivino [...] l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro».

Si tratta di progetti che l'assessore regionale al lavoro approva an-

8 Cfr. a Sud d'Europa.

nualmente in funzione della densità popolazione e degli insediamenti produttivi per territorio, nonché del «rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività», oltre che di criteri elaborati dalla C.r.i., al pari di quanto è previsto per la programmazione triennale.

Per gli *stage* aziendali che sono considerati «parte integrante delle attività formative», purtroppo, la norma si limita a prevedere solamente alcune disposizioni di contenuto, quali «una fase di preparazione presso il centro di formazione prima dell'inserimento nelle aziende-enti ospitanti», il coordinamento del periodo di inserimento aziendale con l'organismo di formazione, lo scambio, l'analisi e la sistematizzazione «delle esperienze svolte a cura dell'organismo di formazione».

Purtroppo il d.d.l.r. non fa tesoro del pessimo uso che in Sicilia è stato fatto dei P.I.P., che sono serviti solo – nella migliore delle ipotesi – ad accollare al sistema pubblico l'onere economico di una buona parte di lavoro sommerso.

Sarebbero serviti, invece, rigorosi indici di bontà sostanziale-formale dello *stage* per evitare che se ne faccia l'uso distorto dei P.I.P.

Misure di politiche del lavoro

La terza linea di intervento è costituita dal piano delle politiche del lavoro. L'art. 16 dispone che il sistema dell'offerta formativa integrata debba essere orientato a sostenere «la crescita culturale e professionale dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori promuovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione.»

L'ambizioso programma, che in guisa neo-corporativa, in quanto mette sullo stesso piano le esigenze formative dei diversi soggetti del mercato, non prevede fonti di finanziamento particolari né privilegiate, ma si limita a disporre che le risorse finanziarie disponibili siano destinate alle varie politiche, come per i programmi e i piani, in funzione della densità popolazione e degli insediamenti produttivi per territorio, nonché del «rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività», oltre che di criteri elaborati dalla C.r.i.

Va segnalato che il contributo previsto dalla all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, erogato ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, di 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa e finalizzato alla formazione iniziale e continua, viene sostituito – inopinatamente - da un contributo *una tantum* pari a 15.000 euro, senza adozione di particolari cautele antifrode.

La società del sistema formativo integrato (So.S.F.I.)

Come anticipato *in limine*, il riordino della formazione fa perno sul trasferimento di risorse e attribuzioni operative a una società per azioni a capitale prevalentemente pubblico; almeno il 51% alla regione e non oltre il 49% a province regionali, università siciliane, associazioni datoriali, enti iscritti all'albo di cui all'articolo 18, in quanto desiderino aderire alla società.

La legge non dispone vincoli statutari, mentre demanda interamente all'assessore al lavoro il potere di stabilire modalità e procedure (cioè Statuto e Atto Costitutivo).

Alla So.S.F.I. s.p.a. il progetto di riforma affida a livello di programmazione la «cura l'analisi periodica dei fabbisogni formativi del territorio regionale e la conseguente individuazione delle figure professionali oggetto dell'offerta formativa» e al livello dell'attuazione il compito di individuare «percorsi e contenuti formativi idonei (interpretando le logiche e le vocazioni di sviluppo locale, attraverso le rilevazioni delle tendenze, delle domande del mercato e declinando quindi l'offerta di formazione in rapporto ai contesti territoriali)». Le sono affidate, inoltre, generiche attività di ricerca.

L'attribuzione più interessante consiste comunque, a nostro avviso, nella «verifica» della «efficacia» e della «efficienza dei piani annuali», anche se suscita forti perplessità che il compito di verifica sia affidato a un soggetto che si palesa *prima facie* privo di qualunque indipendenza di giudizio e sotto alcuni aspetti in palese conflitto di interessi.

Sotto il primo profilo si osserva che la società è controllata maggioritariamente dalla regione, cioè da chi dispone i piani attuativi che la società deve controllare e da un altro la minoranza qualificata è co-

stituita dai soggetti attuatori della formazione. Inoltre, sotto il secondo profilo, rileva che la stessa società «partecipa alla programmazione triennale ed alla pianificazione annuale» e le è affidato il compito di stabilire quali sono «i fabbisogni formativi del territorio regionale e la conseguente individuazione delle figure professionali oggetto dell'offerta formativa» ma poi dovrebbe effettuare la verifica dell'efficacia e dell'efficienza della propria individuazione, programmazione e attuazione.

Se a ciò si aggiunge che il progetto di riforma non stabilisce limite alcuno di competenza e di indipendenza dell'organo esecutivo e di quello controllo, affidando pertanto alla regola civilistica della maggioranza delle azioni o all'autonomia statutaria (che però autonoma non è in quanto è delegata all'assessore al lavoro) la individuazione degli amministratori e dei sindaci, si intuisce che si tratta dell'ennesimo carrozzone pubblico con cui perseguire, con la libertà giuridica dei soggetti privati, le politiche clientelari di distribuzione di "posti", in guisa più agevole di quanto già non sia con riferimento alle varie pubbliche amministrazioni.

Presagio, purtroppo, avvalorato, dalle specifiche disposizioni che la riguardano, con cui si stabilisce che essa «prende in carico i dipendenti degli enti ed organismi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, e gestisce il loro impiego e le loro prestazioni coerentemente con le esigenze organizzative e funzionali del sistema formativo regionale, subentrando nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2002». Benché si stabilisca che essa non può (o non potrebbe) attivare nuovi rapporti di lavoro, è in deroga previsto che la stessa «assorbe a domanda il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 2002, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dagli organismi inseriti nel piano regionale dell'offerta formativa», «somministra agli enti ed organismi iscritti all'albo di cui all'articolo 18 il suo personale dipendente (proveniente dagli enti di formazione cessati)» e «attiva gli strumenti per la fuoriuscita del personale di cui al comma 1 dell'articolo 22 ». Una sorte di riedizione della Gepi spa o, a livello regionale, della Resais spa.

Per l'attuazione del nuovo sistema non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Annesso

Atti parlamentari - Assemblea regionale siciliana

XIII Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni - Anno 2004

(n. 906)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione siciliana

(CUFFARO)

su proposta dell'Assessore per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione

(STANCANELLI)

il 3 agosto 2004

Disciplina del sistema dell'offerta formativa integrata
della Regione siciliana

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Titolo I

Art. 1.

Finalità del sistema dell'offerta formativa integrata

1. La Regione siciliana, nel rispetto del proprio Statuto, della Costituzione e dei principi della Unione europea, promuove la formazione e l'elevazione professionale dei giovani e degli adulti al fine di favorire scelte autonome e consapevoli, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.
2. La Regione siciliana sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, anche di lunga durata, per agevolare l'inserimento lavorativo, diffondendo la cultura di impresa e favorendo l'imprenditoria femminile e giovanile, per sostenere azioni positive per le pari opportunità, nonché per garantire il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
3. Per raggiungere le finalità di cui al comma 2 è istituito, in Sicilia, il sistema dell'offerta formativa integrata che provvede ad erogare i servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale.
4. La Regione siciliana, in coerenza con le linee di riforma dei servizi per l'impiego e per rendere maggiormente competitivo ed efficiente il sistema del collocamento, si avvale, altresì, delle risorse destinate ai servizi formativi, tramite gli sportelli multifunzionali, coordinati dal Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2.

Obiettivi e strumenti del sistema dell'offerta formativa integrata

1. Il sistema dell'offerta formativa integrata ha i seguenti obiettivi:
 - a) fornire servizi formativi di base agli studenti, agli inoccupati e disoccupati e ai lavoratori privilegiando le attività di alfabetizzazione informatica e linguistica, garantendo il diritto all'istruzione ed alla formazione;
 - b) fornire servizi integrati al sistema dell'economia siciliana, finalizzati

- all'occupazione attraverso progetti che attivino, fra l'altro, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- c) fornire servizi formativi al sistema dell'economia siciliana, direttamente all'impresa che procede a nuove assunzioni, ovvero che procede a formare e/o riqualificare i propri dipendenti.
2. Gli obiettivi del sistema dell'offerta formativa integrata sono raggiunti attraverso i seguenti strumenti:
 - a) formazione professionale a catalogo;
 - b) progetti integrati;
 - c) misure di politiche del lavoro.
 3. Inoltre, la Regione promuove, anche mediante l'assegnazione di contributi, la sperimentazione di mezzi e sussidi didattici, la promozione e la partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari, nonché pubblicazioni in materia.

Art. 3.

Ruolo e funzioni della Regione

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo, in una visione unitaria e omogenea di tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

Art. 4.

Programmi triennali

1. Il sistema dell'offerta formativa integrata è attuato con programmi triennali e piani annuali.
2. Il programma triennale viene redatto a seguito della Conferenza regionale di cui all'articolo 22, sulla base anche delle proposte presentate dalle province regionali e contiene:
 - a) la valutazione analitica delle linee di tendenza della situazione economica, produttiva ed occupazionale della Regione, con riferimento anche ai singoli territori provinciali;

- b) l'indicazione degli interventi volti a favorire lo sviluppo economico e ad incentivare l'occupazione;
- c) i settori economici e produttivi prioritari;
- d) le attività finalizzate all'aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione del personale;
- e) l'indicazione degli strumenti finanziari e la loro distribuzione di massima in relazione alla tipologia di interventi programmata;
- f) l'elenco delle attività formative svolte dai dipartimenti regionali e dalle loro strutture formative, che sono attuate col piano dell'offerta formativa integrata, al fine di offrire un programma d'insieme delle attività regionali.

Art. 5.

Piani annuali

1. I piani annuali attuano i programmi triennali di cui all'articolo precedente, individuando le tipologie di attività, corsuali e non corsuali, programmabili con finalità formative, orientative e di supporto all'intervento lavorativo, nonché ogni ulteriore strumento che dovesse risultare idoneo alla concreta attuazione dei programmi, al fine di offrire una offerta formativa corrispondente alle esigenze del territorio e finalizzata alla razionalizzazione delle risorse.

Art. 6.

Destinatari

1. Destinatari del sistema dell'offerta formativa integrata sono tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi.
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nell'ambito della programmazione regionale, può assicurare il diritto di accesso alle attività formative, la fornitura dei supporti didattici e la concessione di borse di formazione, in sostituzione dell'assegno di frequenza previsto dal comma 2 dell'articolo 9, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 7.

Carta dei servizi

1. È l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta della qualità dei servizi e dei diritti-doveri degli utenti dei servizi di orientamento, istruzione e formazione professionale, cui devono conformarsi gli enti e altri organismi e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività.

Art. 8.

Accertamento e certificazione delle competenze

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire una commissione per la regolamentazione della certificazione delle competenze, nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia e dalla normativa europea.
2. È riconosciuto il diritto degli studenti e dei lavoratori, occupati e non, alla formazione permanente, attraverso la certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti di istruzione, di formazione e di lavoro, per favorire la crescita personale e professionale e le pari opportunità, rilasciando certificazioni a valere quale credito formativo.

Art. 9.

Libretto formativo del cittadino

1. È istituito il libretto formativo personale sul quale viene registrato l'itinerario formativo al fine di documentare il curriculum formativo, l'acquisizione dei crediti certificati e le competenze di base, tecniche e trasversali acquisite in itinere alla formazione e alle esperienze, di stage e/o tirocinio, realizzati in Italia o all'estero.

2. Il modello del libretto è definito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione in conformità alle disposizioni statali emanate in materia di scheda professionale dei servizi pubblici per l'impiego.

Art. 10.

Crediti formativi

1. La Regione promuove il sistema del riconoscimento dei crediti formativi, inteso quale valore attribuibile alle competenze tecniche e socio-relazionali acquisite dall'utenza e trasversali al sistema della formazione, dell'istruzione, del lavoro e dell'università.
2. La Regione siciliana, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale delle certificazioni, dei crediti formativi e al fine di rendere possibili i passaggi tra i sistemi formativi, definisce, attraverso opportune intese tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative, i criteri per il riconoscimento.
3. L'accertamento e la certificazione delle competenze viene regolamentata dall'articolo 8, secondo quanto previsto dall'accordo quadro tra Ministero dell'istruzione e Regione siciliana del 18 settembre 2003 e valido nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 11.

Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento dei requisiti minimi dei soggetti attuatori, richiesti ai fini dello svolgimento delle attività formative e di quelle collegate.
2. Soggetti coinvolti occasionalmente per l'attuazione di iniziative o per progetti particolari in attuazione di specifiche norme o programmi, possono essere incaricati anche in assenza di accreditamento, in tale caso l'accertamento dei requisiti, avviene di volta in volta in

concomitanza con la valutazione dei progetti.

3. L'accREDITamento può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
4. Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale e le università.

Art. 12.

Diritto-dovere alla istruzione e formazione

1. La Regione siciliana, al fine di attuare il diritto-dovere all'istruzione e formazione, promuove un sistema integrato di istruzione e formazione all'educazione per almeno dodici anni, ovvero fino al compimento del diciottesimo anno di età, per il conseguimento delle qualifiche e delle specializzazioni, ricorrendo anche a percorsi di apprendistato e sostenendo iniziative di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive integrazioni.
2. A tal fine attua azioni congiunte del Dipartimento della formazione professionale e del Dipartimento della pubblica istruzione, secondo quanto previsto all'articolo 4, per consentire agli studenti, che abbiano concluso il primo ciclo di studio, di proseguire il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi e i rientri tra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa.
3. Per l'espletamento del diritto-dovere alla istruzione e formazione, nonché per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione si fa riferimento alle modalità di cui agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n.30.
4. La Regione promuove, altresì, accordi tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative, le imprese, le associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la realizzazione di corsi del secondo ciclo in al-

ternanza scuola lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo.

5. È costituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione apposito ufficio per la gestione e il coordinamento del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attuazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 relativi al sistema regionale di istruzione e formazione professionale e per i necessari adeguamenti dei percorsi formativi agli standard formativi minimi nazionali che vengono definiti per il riconoscimento dei titoli, delle certificazioni, dei crediti formativi anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

Titolo II

Art. 13.

Formazione professionale a catalogo

1. La Regione siciliana istituisce, anche ai fini della realizzazione degli strumenti di cui alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 2, il catalogo regionale delle professioni, curandone periodicamente l'aggiornamento con l'obiettivo di addivenire al riordino ed alla razionalizzazione delle qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato del lavoro, nonché ai fini della definizione delle qualifiche professionali, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, nomina un Comitato composto da un rappresentante del Dipartimento regionale della formazione professionale, un rappresentante del Dipartimento regionale Agenzia per l'impiego e la formazione professionale, rappresentanti delle organizzazioni datoriali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti degli enti bilaterali.
3. Gli strumenti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, sono realizzati dagli enti di formazione, iscritti all'albo di cui all'articolo

- 18, individuati tramite procedure di evidenza pubblica.
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede a programmare, con riferimento al triennio, le attività corsuali di base, di alfabetizzazione informatica, di alfabetizzazione linguistica nonché le attività connesse all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e la formazione, secondo i seguenti criteri:
 - a) densità popolazione per territorio;
 - b) densità, insediamenti produttivi per territorio;
 - c) rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività;
 - d) altri criteri deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego.
 5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sentito il Dipartimento della pubblica istruzione, quello della programmazione e gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 18, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il piano annuale attuativo del programma, nel quale devono essere individuati:
 - a) obiettivi, contenuti formativi, numero e denominazione degli interventi formativi, modalità di accertamento dei risultati ottenuti;
 - b) ammontare complessivo del finanziamento, tempi di erogazione, modalità di utilizzazione, rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate;
 - c) fabbisogno di personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario.

Art. 14.

Progetti integrati - Disposizioni generali

1. Gli strumenti di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 sono attivati tramite procedure di evidenza pubblica.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione approva entro il 30 settembre di ogni anno, le attività da realizzare attraverso progetti integrati assegnando le risorse secondo i seguenti criteri:
 - a) densità popolazione per territorio;
 - b) densità, insediamenti produttivi per territorio;

- c) rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività;
- d) altri criteri deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Art. 15.

Stages aziendali

- 1. Gli stages aziendali, parte integrante delle attività formative, prevedono:
 - a) una fase di preparazione presso il centro di formazione prima dell'inserimento nelle aziende-enti ospitanti;
 - b) un coordinamento puntuale del periodo di inserimento aziendale, con tutoraggio a cura dell'organismo di formazione e/o a cura dell'azienda in raccordo con l'organismo di formazione;
 - c) una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze svolte a cura dell'organismo di formazione.

Art. 16.

Misure di politiche del lavoro

Formazione iniziale e continua. Disposizioni generali

- 1. Il sistema dell'offerta formativa integrata sostiene la crescita culturale e professionale dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori promuovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione.
- 2. Gli interventi di formazione continua sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi d'aiuto.
- 3. Le misure di politiche del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono concessi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie destinate ogni anno, secondo i criteri di cui al successivo comma 4.
- 4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione adotta i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle predette misure in relazione a:
 - a) densità popolazione per territorio;

- b) densità, insediamenti produttivi per territorio;
- c) rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività;
- d) altri criteri deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego.

Art. 17.

Attività formative in aula ed in azienda.

Formazione iniziale in azienda

1. Le misure di cui al precedente articolo prevedono attività formative in aula ed in azienda la cui durata viene stabilita in relazione alla tipologia di qualifica richiesta.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana le direttive per le attività formative minime in aula.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n.9, le parole 'annuale pari a 4.500 euro per quattro anni', sono sostituite con le parole 'una tantum pari a 15.000 euro'.
4. Al fine di consentire una adeguata formazione professionale per il personale che viene assunto a tempo indeterminato, si fa ricorso a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.

Titolo III

Art. 18.

Albo degli enti di formazione

1. Ai fini di realizzare la formazione a catalogo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'albo degli enti di formazione.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'albo degli enti di formazione sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

3. In sede di prima attuazione, vengono iscritti all'albo, su domanda, gli enti di formazione accreditati, inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa approvato al 31 dicembre 2003.

Art. 19.

Società del sistema formativo integrato

1. Per le finalità di cui alla presente legge, va costituita la Società del sistema formativo integrato con lo scopo di innovare il sistema dell'offerta formativa, legandolo alle esigenze del mercato del lavoro. Essa, partecipa alla programmazione triennale ed alla pianificazione annuale, attraverso l'analisi periodica dei fabbisogni formativi del territorio regionale e la conseguente individuazione delle figure professionali oggetto dell'offerta formativa, individuando percorsi formativi idonei, definendo i contenuti formativi di tali percorsi ed interpretando le logiche e le vocazioni di sviluppo locale, attraverso le rilevazioni delle tendenze, delle domande del mercato e declinando quindi l'offerta di formazione in rapporto ai contesti territoriali. La stessa, altresì, realizza attività di ricerca, nonché verifica l'efficacia e l'efficienza dei piani annuali.
2. La Società prende in carico i dipendenti degli enti ed organismi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, e gestisce il loro impiego e le loro prestazioni coerentemente con le esigenze organizzative e funzionali del sistema formativo regionale subentrando nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intrattenuti ai sensi dell'articolo 20. Allo stesso personale la società assicura l'aggiornamento e la riqualificazione.
3. La Società di cui al presente articolo va costituita ai sensi del Codice civile, nelle forme della società per azioni a capitale prevalentemente pubblico. Alla Regione è riservata una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 51 per cento, mentre la restante quota è riservata alle province regionali, alle Università siciliane, alle associazioni datoriali e agli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 che desiderano aderire alla Società.
4. Agli enti ed organismi iscritti all'albo di cui all'articolo 18 è fatto obbligo di fare ricorso prioritariamente al personale dipendente dalla

Società di cui al comma 1.

5. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, con proprio decreto, fissa le modalità e le procedure per la costituzione della Società di cui al presente articolo.
6. La Società di cui al presente articolo cura, inoltre, l'eventuale attivazione di strumenti per la fuoriuscita del personale di cui al comma 1 dell'articolo 22.

Art. 20.

Gestione degli operatori della formazione professionale

1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2002 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dagli organismi inseriti nel piano regionale dell'offerta formativa transita, a domanda, nella Società di cui all'articolo 19.
2. La Società non può procedere ad attivare nuovi rapporti di lavoro.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata al Dipartimento regionale della formazione professionale, per il tramite degli enti da cui dipendono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale di cui al comma 3 è soggetto alla disciplina di lavoro di diritto privato e dei contratti collettivi di categoria ed è utilizzato dall'Azienda formativa tenuto conto delle esigenze formative territoriali; lo stesso conserva la posizione giuridica ed economica prevista dal Contratto collettivo nazionale lavoratori degli operatori della formazione professionale, in godimento all'atto del trasferimento.
5. Al fine di assicurare la funzionalità e l'operatività degli enti di cui all'articolo 18 questi, utilizzano il personale amministrativo e direttivo già dagli stessi dipendente.
6. Il personale docente è assegnato con priorità presso gli enti di provenienza.
7. Gli oneri relativi al personale di cui al presente articolo sono a carico della Società; per tale finalità si provvederà alla istituzione di apposito capitolo di bilancio.
8. Dall'entrata in vigore della presente legge è soppresso l'albo degli

operatori della formazione professionale istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Titolo IV

Art. 21.

Controllo e vigilanza

1. Il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività formative è effettuata, a campione, dagli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione.

Art. 22.

Conferenza regionale per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione

1. Al fine di concorrere a realizzare l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione e l'Assessorato regionale dell'industria, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca indice annualmente una Conferenza regionale per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro.

Art. 23.

Ufficio speciale e stralcio

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, un Ufficio speciale stralcio che procede ad esaminare e definire tutte le posizioni degli enti che hanno svolto attività inserite nei piani regionali

dell'offerta formativa, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

Abrogazione di norma

1. Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 25

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

Finito di stampare
nel mese di luglio 2009
presso la tipografia Seristampa
Palermo